



COMUNE DI CONTROGUERRA

PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale

N. 9 del Reg.

del 27-06-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette**, del mese di **giugno** alle ore **21:40**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Controguerra
Alla **Prima** convocazione in sessione pubblica e **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti/Assenti
1.	Carletta Franco	Presente
2.	Scarpantonio Mauro Giovanni	Presente
3.	Iozzi Ivano	Presente
4.	Lelii Guido	Assente
5.	Nardini Giuseppe	Assente
6.	Macci Cristina	Presente
7.	Di Filippo Marco	Assente
8.	Mariani Cinzia	Assente
9.	Di Pietro Annunziata	Presente
10.	Di Bonaventura Fabrizio	Assente
11.	Di Natale Matteo	Presente

Assegnati n.11	Fra gli assenti sono giustificati:	Presenti n. 6
In carica n. 11		Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **Ing. Franco Carletta** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario Comunale **Cristiano Quaglia**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

1. **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
2. **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

3. **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
4. **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
5. **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 27.07.2015 e da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 10 del 28.04.2023, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2023 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I^ così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Controguerra, è **costituito ed è operativo** l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR ABRUZZO, quale ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO quindi che, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF per l'anno 2024 ammonta ad euro € 460.825,00, ripartiti per Euro 337.778,00 relativi alla parte variabile della tariffa, ed Euro 123.046,00 relativi alla parte fissa della tariffa, mentre per l'anno 2025 i costi sono pari ad € 466.820,00 , di cui Euro 344.172,00 relativi alla parte variabile ed Euro 122.648,00 relativi alla parte fissa;

DATO ATTO quindi che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 355 del 14.06.2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

RICHIAMATE:

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € **460.825,00**, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € **337.778,00**

COSTI VARIABILI € **123.046,00**

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VISTO l'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce che il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale con scadenza il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno oppure in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi che si riportano in allegato;

Con votazione FAVOREVOLE UNIME

DELIBERA

richiamate le premesse,

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con determinazione n. 355 del 14.06.2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO;
- 2) di quantificare in € 460.825,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
- 3) di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allega al presente provvedimento, sotto la lettera A), come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare l'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- 5) di dare atto che, in ottemperanza del vigente Regolamento TARI, il pagamento della Tassa Rifiuti 2024 può essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale con scadenza il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno oppure in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;
- 7) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione FAVOREVOLE UNANIME

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Ing. Franco Carletta

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra all'Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno 02-07-2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 17-07-2024, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- ☒ La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- ☐ La presente delibera è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all'originale

Controguerra li _____

Il Segretario Comunale

Cristiano Quaglia